

GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.

CODICE DI INTERNAL DEALING

Il Consiglio di Amministrazione di Gruppo MutuiOnline S.p.A. (la “**Società**”) ha adottato il presente Codice di *Internal Dealing* (il “**Codice**”) volto a disciplinare con efficacia cogente, in conformità a quanto disposto dall’art. 114, comma 7, del T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998) e dagli artt. 152-*sexies* – 152-*octies* del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (il “**Regolamento Emittenti**”), i flussi informativi inerenti alle operazioni elencate al successivo art. 3 ed effettuate - anche per il tramite di interposta persona - dai soggetti rilevanti identificati al successivo art. 1 (i “**Soggetti Rilevanti**”), nonché dalle persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti identificate al successivo art. 2 (le “**Persone Strettamente Legate**”).

Il Presidente della Società potrà procedere ad integrazioni e/o modifiche al presente Codice richieste da successive disposizioni legislative o regolamentari, nonché sulla base di eventuali significative indicazioni fornite dalle competenti Autorità ovvero dall’esperienza applicativa o dalla prassi di mercato.

1. SOGGETTI RILEVANTI

In relazione agli obblighi informativi di cui al presente Codice, si intendono “Soggetti Rilevanti”:

- 1 i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
- 2 i soggetti che ricoprono la carica di Direttore Generale e Coodirettore Generale della Società.

Il Presidente della Società potrà identificare con specifico provvedimento, che costituirà integrazione al presente Codice, altre persone nell’ambito della Società ovvero di società controllate ai sensi dell’art. 93 del TUF, a seguito di modifiche strutturali e/o organizzative che comportino in capo alle stesse la qualifica di Soggetti Rilevanti sulla base dei presupposti di cui all’art. 152-*sexies* del Regolamento Emittenti.

2. PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI.

Ai sensi dell’art. 152-*sexies*, lettera d), del Regolamento Emittenti si intendono Persone Strettamente Legate, destinatarie anch’esse degli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 114, comma 7, del T.U.F.:

A) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;

B) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate alla precedente lettera A) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione; si intende per funzione di gestione quella svolta dal soggetto o dall'organo titolare dei poteri di amministrazione (amministratore unico, consiglio di amministrazione o consiglio di gestione); nel caso di più amministratori, il Soggetto Rilevante è titolare della funzione di gestione ove più della metà del consiglio sia composto dal Soggetto Rilevante e/o da Persone Strettamente Legate a lui;

C) le persone giuridiche controllate, direttamente od indirettamente, da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate alla precedente lettera A); si considerano società controllate da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Legata le società in cui gli stessi detengano una "quota significativa della proprietà"; in particolare, si considera esserci una quota significativa quando al soggetto sia riconducibile una quota di diritti agli utili superiore al 50%; nel caso di una catena di società controllate, la quota di diritti agli utili è calcolata "ponderando" le quote di diritti agli utili detenute nei singoli livelli;

D) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla precedente lettera A); gli interessi economici equivalenti in una società di persone sono presenti quando il Soggetto Rilevante detiene, da solo o congiuntamente a Persone Strettamente Legate, una quota superiore al 50% dei diritti agli utili;

E) i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla precedente lettera A).

I Soggetti Rilevanti, ai sensi dell'art. 152-*octies* comma 10 del Regolamento Emittenti, rendono nota alle a lui Persone Strettamente Legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tale ultime persone sono tenute ai suddetti obblighi di comunicazione.

3. OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI RILEVANTI

3.1 I Soggetti Rilevanti di cui all'art. 1 comunicano alla Società, con le modalità e nei termini precisati

ai successivi artt. 4 e 5, le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio, compiute da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate a loro, aventi ad oggetto azioni emesse dalla Società o altri strumenti finanziari ad esse collegati.

Ai sensi dell'art. 152-*sexies*, lettera b), del Regolamento Emittenti si intendono “strumenti finanziari collegati alle azioni” emesse dalla Società:

- A) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;
- B) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
- C) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni, indicati dall'art. 1, comma 3, del T.U.F.¹;
- D) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;
- E) le azioni quotate (nei mercati regolamentati italiani) emesse da società, italiane od estere, controllate dalla Società e gli strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere A), B), C) e D) ad esse collegati;
- F) le azioni non quotate emesse da società controllate dalla Società, qualora il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenti più del 50% dell'attivo patrimoniale della Società, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, nonché gli strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere A), B), C) e D) ad esse collegati.

3.2 La comunicazione è dovuta per le operazioni il cui importo complessivo raggiunga o superi la soglia di Euro 5,000.00 (cinquemila) nel corso dello stesso anno solare.

Il suddetto importo è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni ed agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate a tali soggetti.

Per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti.

3.3 Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente disciplina e non formano, pertanto, oggetto

¹ Contratti *futures* su strumenti finanziari, su tassi d'interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; contratti di scambio a pronti e a termine (*swaps*) su tassi d'interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (*equity swaps*), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; le combinazioni di contratti o di titoli precedentemente indicati.

di comunicazione le seguenti operazioni:

A) operazioni di prestito titoli ovvero costituzione di diritti di pegno o di usufrutto;

B) operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone Strettamente Legate a lui; andranno invece comunicate le operazioni poste in essere tra diversi Soggetti Rilevanti;

C) le transazioni prive di corrispettivo economico (ad es. donazioni ed eredità); andranno invece comunicate le permutate, considerando come prezzo della transazione il valore stimato degli strumenti finanziari oggetto della permuta;

D) le assegnazioni a titolo gratuito di azioni o di diritti di acquisto/sottoscrizione nonché l'esercizio di tali diritti quando derivino da piani di compensi previsti dall'art. 114-*bis* del T.U.F.; andranno invece comunicate le vendite di azioni rivenienti dall'esercizio (contestuale o meno) di tali diritti o dall'assegnazione gratuita.

4. SOGGETTO PREPOSTO AL RICEVIMENTO, ALLA GESTIONE E ALLA DIFFUSIONE AL MERCATO DELLE INFORMAZIONI – MODALITÀ DI ADEMPIMENTO.

Il Direttore finanziario e amministrativo è il Soggetto Preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione a CONSOB ed al mercato delle operazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti di cui all'art.

1.

Ciascun Soggetto Rilevante comunica per iscritto al Soggetto Preposto le operazioni effettuate utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente Codice (*Filing Model*), completo di tutte le informazioni nello stesso specificate, restando a proprio carico la responsabilità delle comunicazioni stesse.

La comunicazione va effettuata al Soggetto Preposto con le seguenti modalità alternative:

– inoltro della comunicazione via e-mail al seguente indirizzo:

internaldealing@gruppomol.it

– trasmissione della comunicazione a mezzo telefax al seguente numero:

+39. 02.91.390.863

Il Soggetto Rilevante, prima di ogni comunicazione, darà un preavviso telefonico del relativo invio ad

uno dei seguenti numeri:

+39.02.48983.301

Il Soggetto Preposto fornirà a sua volta al Soggetto Rilevante, a mezzo telefax o e-mail, un riscontro in ordine al ricevimento della comunicazione.

Per ogni richiesta di chiarimento in ordine alla compilazione del *Filing Model* allegato, il Soggetto Rilevante potrà contattare il Soggetto Preposto al seguente numero o indirizzo e-mail:

internaldealing@gruppomol.it

5. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE DAI SOGGETTI RILEVANTI.

1 Comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti

I Soggetti Rilevanti di cui all'art. 1 comunicano al Soggetto Preposto della Società le operazioni di cui al precedente art. 3, con le modalità descritte al precedente art. 4.

Il suddetto importo è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni ed agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate a tali soggetti.

La comunicazione dovrà pervenire entro quattro giorni di mercato aperto a partire dalla data di effettuazione dell'operazione, ovvero dall'ultima delle operazioni che ha determinato il raggiungimento della soglia di Euro 5,000.00 (cinquemila).

Circa il momento di "effettuazione dell'operazione", non rileva la data di liquidazione bensì il momento dell'avvenuto abbinamento dell'ordine con proposte contrarie.

Per le operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, nel caso in cui le stesse non derivino da istruzioni impartite dal cliente, gli obblighi di comunicazione decorrono dal giorno in cui il cliente riceve la comunicazione delle operazioni da parte dell'intermediario².

Nessuna segnalazione è dovuta in caso di inesistenza di operazioni, ovvero in caso di compimento di

² Per tali operazioni è richiesto l'inserimento, nel campo "Note" della Sezione 4 del *Filing Model*, della specifica sigla "SGR".

operazioni inferiori al suddetto importo di Euro 5,000.00 (cinquemila), fermo restando l'obbligo di comunicazione delle stesse quando il loro importo complessivo raggiunga la soglia di Euro 5,000.00 (cinquemila) entro lo stesso anno solare.

2 Comunicazione da parte della Società.

Il Soggetto Preposto provvede a comunicare alla CONSOB ed al pubblico le operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ad essi, notificate alla Società nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al presente Codice, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del ricevimento della comunicazione trasmessa dal Soggetto Rilevante.

La comunicazione da parte del Soggetto Preposto, alla CONSOB ed al pubblico, verrà effettuata con le modalità previste dall'art. 66, commi 2 e 3, del Regolamento Emittenti, utilizzando l'apposito Schema di comunicazione previsto da CONSOB in Allegato 6 al Regolamento Emittenti (*Filing Model* accluso al presente Codice) e reso disponibile in formato elettronico sul circuito telematico NIS predisposto e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

In caso di anomalie nel funzionamento del NIS, ovvero di impossibilità – da parte del Soggetto Preposto – di accedere al circuito, la comunicazione verrà effettuata con le seguenti modalità:

- comunicazione a CONSOB a mezzo telefax (al numero 06.84.77.612) ed e-mail (all'indirizzo internaldealing@consob.it), ovvero altre modalità stabilite con successive disposizioni CONSOB;
- comunicazione a Borsa Italiana S.p.A. con le modalità stabilite con disposizioni di BORSA;
- comunicazione ad almeno due agenzie di stampa.

6. DIVIETI E LIMITI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI.

E' fatto divieto ai Soggetti Rilevanti ed alle Persone Strettamente Legate ad essi di compiere operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari di cui all'art. 3 del presente Codice nei 15 giorni precedenti l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del progetto di bilancio, della relazione semestrale e delle relazioni trimestrali della Società.

Il Consiglio di Amministrazione della Società si riserva inoltre la facoltà di prevedere deroghe al suddetto divieto, nonché di vietare o limitare il compimento in altri periodi dell'anno, da parte di alcuni

o di tutti i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ad essi, di operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari di cui all'art. 3 del presente Codice.

7. INOSSERVANZA DEL CODICE DI INTERNAL DEALING.

In caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione - disciplinati dal presente Codice - previsti dall'art. 114 comma 7 T.U.F., nonché delle relative disposizioni di attuazione emanate dalla CONSOB (artt. 152-*sexies* – 152-*octies* Regolamento Emittenti) è prevista l'applicazione, nei confronti dei soggetti indicati nel citato art. 114 comma 7, della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'art. 193, comma 1-*bis*, T.U.F.

Per i Soggetti Rilevanti che siano dipendenti della Società (o di sue controllate), tale inosservanza potrà assumere rilievo anche per l'applicazione di eventuali provvedimenti incidenti sullo stesso rapporto di lavoro in essere, conseguenti all'inosservanza stessa.

In caso di comunicazione tardiva, ovvero di comunicazione incompleta quanto agli elementi informativi indicati nel modello allegato al presente Codice, la Società provvederà alla relativa comunicazione a CONSOB ed al mercato precisando che il ritardo/l'incompletezza della comunicazione è riferibile esclusivamente al Soggetto Rilevante.

8. ENTRATA IN VIGORE.

Gli obblighi informativi e le procedure previste nel presente Codice sono entrate in vigore con decorrenza e con riferimento alle operazioni poste in essere dal giorno di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Milano, 25 giugno 2007

Allegati:

Filing Model (Regolamento Emittenti, Allegato A: Schema di comunicazione ai sensi dell'art. 152-*octies*, comma 7)